



16105-21

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
ROSA ANNA SARACENO
PALMA TALERICO
STEFANO APRILE
DANIELE CAPPUCCIO

- Presidente -
- Relatore -

Sent. n. sez. 2818/2020
CC - 03/11/2020
R.G.N. 8076/2020
Motivazione Semplificata

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 07/11/2019 del GIP TRIBUNALE di VENEZIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSA ANNA SARACENO;
lette/sentite le conclusioni del PG

7

Lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, dr. Luigi Cuomo, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, giudice dell'esecuzione, rigettava *de plano* l'istanza avanzata da (omissis), volta alla declaratoria della continuazione tra i reati oggetto di differenti sentenze di condanna.

2. Ricorre l'interessato a mezzo del difensore, deducendo:

- la nullità dell'ordinanza per intervenuta violazione delle norme regolatrici del procedimento di esecuzione (artt. 666 e 671 cod. proc. pen.): il Tribunale avrebbe dovuto fissare udienza partecipata, dando modo all'istante di argomentare, in contraddittorio, la sua richiesta, e non assumere illegittimamente il provvedimento *de plano*;

- mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al disconoscimento della continuazione.

3. Il primo motivo è fondato ed è assorbente.

L'istanza di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva (art. 671 c.p.p.) non può essere decisa *de plano*, posto che tale modello procedimentale (privo di contraddittorio inteso come facoltà di prospettazione orale dei contenuti dell'istanza) può essere adottato nei soli casi tassativamente previsti dal legislatore (art. 667, 672 e 676 cod. proc. pen.) comportando una deroga alla procedura ordinaria disciplinata dall'art. 666 cod. proc. pen. La conseguenza della violazione procedimentale è rappresentata dalla nullità di ordine generale, assoluta e insanabile dell'ordinanza per violazione del contraddittorio, rapportata alle previsioni di legge di cui all'art. 178 cod. proc. pen., comma 1, lett. c) e art. 179 cod. proc. pen.

Va pertanto disposto l'annullamento dell'impugnata ordinanza con rinvio al G.i.p. del Tribunale di Venezia, diversa persona fisica (Corte cost. n. 183 del 2013) per la nuova valutazione dell'istanza nelle forme di legge.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al GIP del Tribunale di Venezia per la trattazione dell'istanza ex art. 671 cod. proc. pen. nelle forme dell'incidente di esecuzione.

Così deciso in Roma, il 3 novembre 2020

Il Consigliere estensore

Rosanna Saraceno

Il Presidente

Enrico Giuseppe Sandrini

